

**CONVENZIONE
PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
CURRICULARI**

TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore Prof. Roberto Di Pietra

E

l'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, con sede legale in Taranto, viale Virgilio n. 31, P.IVA 02026690731, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dr. Vito Gregorio Colacicco

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, ai sensi dell'art. 18, c. 1 lett. a) della L. 196/1997 le università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento a favore dei propri studenti;
- che in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- che pertanto l'Università promuove e attua per i propri studenti tirocini curriculari ai sensi della normativa vigente;
- che l'Università di Siena, quale soggetto promotore, mira a promuovere la "qualità" dei tirocini;
- che il tirocinio formativo e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa vigente, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Taranto (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere, per lo svolgimento del tirocinio curriculare, la **dott.ssa Angelica Sabatelli** e il **dott. Simone Ascaro**, suoi dipendenti, su proposta dell'Università degli Studi di Siena.
2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità indicate nel progetto formativo di cui all'art. 6 della presente convenzione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata biennale, a partire dalla data della stipula, salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di almeno due mesi. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore provvede direttamente ad assicurare lo studente in tirocinio contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, come previsto dalla vigente normativa (v. art. 3 del D.M. n.142/98 e art. 2, c. 1 bis, del D.P.R. 156/99). La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
2. Il soggetto promotore fornisce al tirocinante la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008, accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).
3. Il soggetto promotore nomina per ogni tirocinante un tutor universitario, docente dell'Università di Siena, responsabile didattico-organizzativo delle attività previste nel progetto, che è tenuto a seguire e verificare l'attività di formazione e orientamento.
4. Il nominativo del tutor universitario è indicato all'interno del progetto formativo.

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante nomina per ogni tirocinante un tutor aziendale responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro secondo la normativa vigente. Il nominativo del tutor aziendale è indicato nel progetto formativo.
2. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto a individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.
3. Il soggetto ospitante può attivare un numero di tirocini in misura proporzionale alle dimensioni dell'azienda, in riferimento alla normativa vigente e in particolare a quanto disposto dall'art. 1, c. 3, del D.M. 142/1998.
4. Il soggetto ospitante eroga inoltre la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008; accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012 s.m.i.), sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.
5. Il soggetto ospitante garantisce altresì:
 - “Sorveglianza sanitaria” ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista in relazione alla mansione da svolgere e in funzione degli eventuali specifici rischi di esposizione.
 - Al Medico Competente del soggetto ospitante, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall’ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi.
 - “Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08, riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;

- rischio intrinseco aziendale.

Qualora fosse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti e frequenza delle “zone classificate” (Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia) le Parti si impegnano ad avviare un’azione di coordinamento al fine di ottemperare agli obblighi stabiliti dagli art.112, 113 e 115 del D. Lgs.101/2020.

Art. 5 – Obblighi e diritti del tirocinante

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati nel progetto stesso e rispettando l’ambiente di lavoro;
 - seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i;
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti privati, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
 - ove il rapporto di tirocinio si svolga presso soggetti pubblici, rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
 - partecipare agli incontri concordati con il tutore responsabile delle attività didattico organizzative per monitorare l’attuazione del progetto formativo;
 - in caso di interruzione o sospensione del tirocinio, dare tempestiva comunicazione ai tutor e all’ufficio competente presso il soggetto promotore;
 - richiedere al soggetto ospitante la relazione finale sull’attività svolta, da redigere in base alla documentazione eventualmente prevista dal corso di studi;
 - mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento (UE) 679/2016 e dal D. Lgs. n.196/2003, così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018 sulla privacy.
2. Il tirocinante gode di parità di trattamento con i lavoratori nei luoghi di lavoro dove si svolge il periodo di tirocinio. Il tirocinio è regolamentato esclusivamente dal progetto formativo e non possono essere stipulati altri accordi con il tirocinante o assunti altri obblighi da parte del tirocinante.
3. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 6 – Progetto formativo

1. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente convenzione, viene predisposto d’intesa tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi dei tutor universitario e aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Ciascuna delle parti, in qualità di titolare del trattamento, si impegna a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e in conformità a tutto quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. 196/2003 e come novellato dal D.lgs 101/2018;
2. I dati personali vengono trattati da ciascuna delle Parti al solo fine di gestire ed eseguire i rapporti per stage e tirocini in relazione alla convenzione, con l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati previste dall'art. 32 Regolamento UE;
3. Ove necessario, il soggetto ospitante, quale titolare del trattamento, potrà designare il tirocinante quale persona autorizzata al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Il designato-incaricato al trattamento agirà secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità accedendo solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa, osservando diligentemente le istruzioni impartite;
4. Nel caso in cui si rendesse necessario il trasferimento dei dati in un Paese terzo all'UE il trasferimento potrà avvenire solo in ottemperanza ai principi e alle disposizioni indicate dagli artt. 44-50 del GDPR, necessarie a verificare la sussistenza nel "Paese terzo" di un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti;
5. Per la parte Università: Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Siena rappresentata legalmente dal Magnifico Rettore; l'informativa dettagliata è pubblicata nel Portale di Ateneo – sezione privacy <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>;
6. Per il soggetto ospitante: Titolare del trattamento è la ASL di Taranto, rappresentata legalmente dal Direttore Generale; l'informativa è pubblicata nel sito istituzionale. Con la sottoscrizione del presente contratto, il soggetto ospitante dichiara e garantisce all'Università di aver portato a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne, e/o comunque nei modi ritenuti più opportuni, le disposizioni normative relative al trattamento dati (in particolare Regolamento UE 2016/679 e ex d.lgs. 196/2003) e di aver attivato quanto necessario per garantire il corretto trattamento dei dati. Conseguentemente si obbliga a manlevare l'Università in caso di responsabilità amministrative e civili derivanti da trattamenti di dati non conformi alla normativa.

Articolo 9 – Foro

1. Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.
2. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Siena.

Art. 10 – Sottoscrizione digitale, registrazione, imposta di bollo

1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
2. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione.

3. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642.

Il pagamento dell'imposta di bollo è assolto in modo virtuale dall'Università (soggetto promotore).

Art. 11 – Disciplina anticorruzione

1. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti - sono parte integrante della convenzione stessa.

2. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

3. La mancata osservanza dei principi dei Codici Etico e di Comportamento e del Piano adottati dal Soggetto ospitante da parte del tirocinante potrà comportare la sua decadenza dal rapporto di tirocinio.

Art. 12 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Siena,

Università di Siena
Il Rettore
Prof. Roberto Di Pietra

ASL di Taranto
Il Direttore Generale
Dr. Vito Gregorio Colacicco